

OGGETTO: LA FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2019

Riferimenti: **Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015**
Artt. 10, 10-bis, 10-ter e 15, DL n. 119/2018
Art. 1, commi 53, 54 e 56, Legge n. 145/2018
Circolare Agenzia Entrate 17/6/2019, n. 14/E

Con la Circolare n. 14/E del 17/6/2019, dedicata prevalentemente alla fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha riassunto i chiarimenti già forniti in materia (Risposte a interpello/Risoluzioni) ed ha presentato le indicazioni per le novità che entreranno in vigore dall'1/7/2019.

PRESTAZIONI SANITARIE

Per le cessioni e le prestazioni sanitarie a persone fisiche "private", il cedente ed il prestatore **non possono scegliere** di emettere (comunque) fattura elettronica tramite SdI (Servizio di interscambio). Conseguentemente, la prestazione va certificata con fattura cartacea ovvero con fattura predisposta con sistema informatico, diverso da quello riguardante la fatturazione elettronica. È così confermato l'orientamento espresso nelle Risposte a Interpello 19/3/2019, n. 78 e 9/4/2019, n. 103.

DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DATA DELL'OPERAZIONE

I chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella Circolare n. 14/E riguardano le novità che troveranno applicazione a decorrere dall'1/7/2019:

- la **fattura immediata** può essere emessa **entro 12 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione). In base alla Circolare 14/E il maggior lasso di tempo per l'emissione della fattura **riguarda tutte le fatture** e non solo quelle elettroniche. Il termine indicato nella circolare è di 10 giorni, ma il DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", approvato ieri in via definitiva, ha previsto il termine in 12 giorni;
- nel caso in cui **la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura**, sarà necessario **riportare in tale documento sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione**.

L'Agenzia delle Entrate propone le seguenti casistiche.

Per una **cessione effettuata il 28/9/2019**, la fattura:

- può essere **emessa** (ovvero generata ed inviata al SdI) **il giorno stesso**: in tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo "Data" del file fattura il soggetto che emette il documento indica "28.9.2019". Non è richiesta nessuna ulteriore data perché la data di emissione coincide con quella di esecuzione dell'operazione;
- può essere **emessa il giorno dell'effettuazione** dell'operazione ed **inviata al SdI nei 12 giorni successivi** (ad esempio, l'8/10/2019).

In tal caso:

- dal Sistema risulterà che l'emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta l'8.10.2019;
- nel campo "*Data*" del file fattura va indicato "*28.9.2019*", ossia la data di effettuazione dell'operazione;
- può essere **emessa ed inviata al SdI in uno dei 12 giorni** intercorrenti dal 28.9. Anche in questo caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo "*Data*" va indicato "*28.9.2019*", ovvero la data effettiva di esecuzione dell'operazione.

Anche le fatture **NON ELETTRONICHE** predisposte in **formato cartaceo o** con programmi informatici che non rientrano nei **canali SdI**, possono essere emesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il **documento dovrà riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione del documento**.

FATTURA DIFFERITA

Resta confermato che, per le cessioni e le prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo destinatario, documentate da ddt o altri documenti analoghi, è possibile emettere la fattura (differita) **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

La fattura differita, ferma restando la possibilità di emissione entro il giorno 15 del mese successivo, conterrà il riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (documento di trasporto o altro documento idoneo) con **possibilità di indicare nel file informatico della fattura elettronica una sola data: quella dell'ultima operazione**.

Ad esempio, se un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28/9/2019, la fattura elettronica può essere emessa entro il 15/10/2019, **indicando nel campo "*Data*" del file fattura la data dell'ultima operazione**, ovvero il 28/9/2019.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E GLI ACQUISTI

REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE

Il contribuente deve **annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e **con riferimento allo stesso mese di effettuazione** delle operazioni.

Per tenere conto delle possibili fattispecie che possono configurarsi in applicazione dei nuovi termini di emissione e registrazione della fattura, l'Agenzia prevede che si possa procedere ad eventuali annotazioni separate.

Data da indicare nel registro fatture emesse

Nella Circolare n. 14/E, considerato il mutato quadro tecnico-normativo e la finalità dell'articolo 23 del DPR 633/72 (volto alla corretta liquidazione dell'imposta), **è possibile indicare nel registro delle fatture emesse la data riportata nel campo "*Data*" del file della fattura elettronica**

In altre parole, in sede di registrazione della fattura, **è possibile riportare la data di effettuazione dell'operazione** (contenuta nel campo "*Data*" della fattura) e non la data di emissione della fattura. Questa soluzione è applicabile anche per le fatture cartacee e per quelle predisposte con sistemi informatici, diversi dai gestionali delle fatture elettroniche.

REGISTRO ACQUISTI

È stato **soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi **acquistati o importati**.

Sul punto, tuttavia, l'Agenzia evidenzia che:

- il contribuente può **continuare, per scelta, ad attribuire una numerazione progressiva** alle fatture e alle bollette doganali;
- la soppressione della numerazione **non ha fatto venir meno l'obbligo di annotare nel registro acquisti** i citati documenti **attribuendo un ordine progressivo alle registrazioni**.

FATTURAZIONE IN NOME E PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Al ricorrere di specifiche fattispecie la fattura viene emessa da un soggetto terzo anziché dal cedente o prestatore. Così ad esempio:

- per le **società sportive dilettantistiche in regime ex Legge n. 398/91**, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale di importo superiore a € 65.000, la fattura può essere emessa dall'acquirente o dal committente;
- per i **beni assegnati a seguito di espropriazione immobiliare**, (art. 6, comma 2, DPR n. 633/72) la fattura è emessa dal professionista delegato delle operazioni di vendita;
- per i **beni oggetto di custodia giudiziale**, la fattura è emessa dal custode giudiziario.

In questi casi, l'Agenzia nella Circolare n. 14/E precisa che **le modalità di assolvimento** degli obblighi di fatturazione elettronica **sono quelle proprie del soggetto tenuto alla fatturazione**, posto che il terzo agisce in nome e per conto dell'obbligato.

Fattura emessa dal Professionista delegato alle vendite giudiziarie

In caso di fatturazione elettronica tramite SdI relativa ad un esproprio, il professionista delegato deve:

- indicare nel campo "*cedente/prestatore*" i dati del soggetto esecutato;
- riportare "*TZ (Terzo)*" nel campo "*Soggetto emittente*" senza compilare la sezione "*Terzo intermediario o Soggetto emittente*" (il professionista delegato agisce per conto di un altro soggetto);
- inviare all'esecutato una copia (analogica/informativa) della fattura.

CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Secondo quanto previsto dall'Agenzia nel Provvedimento 30/4/2018 e specificato nelle Circolari 30/4/2018, n. 8/E e 2/7/2018, n. 13/E, ai fini della **conservazione delle fatture** sarà disponibile un apposito **accordo di servizio** (con modalità online) in base al quale **tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI** saranno "*portate in conservazione*" secondo i termini e le condizioni dell'accordo di servizio.

Questo servizio:

- garantisce la **conservazione per un periodo di 15 anni** (salvo revoca);
- riguarda **tutti i documenti** (fatture elettroniche ex art. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72, note di variazione ex art. 26, autofatture, ecc.) e allegati, veicolati tramite il SdI (sia obbligatoriamente che facoltativamente).

La **validità legale** della conservazione è garantita dalla conformità del sistema alle regole tecniche ex art. 71, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). I soggetti interessati, a fronte di richiesta motivata, possono ottenere l'esibizione delle fatture conservate.

LA CONSULTAZIONE DELLE COPIE CONFORMI ALL'ORIGINALE

L'Agenzia nella Circolare n. 14/E, rinviando a quanto previsto dal Provvedimento 30/4/2018, ribadisce che i soggetti passivi IVA possono **consultare le copie conformi all'originale** delle fatture transitate tramite SdI nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia, previa adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei file.

Il **termine per aderire a tale servizio**, originariamente fissato al 3/5/2019 è stato rinviato all'**1/7/2019**.

I file delle fatture elettroniche trasmesse al SdI sono:

- **disponibili** nell'area riservata **fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello di ricezione** da parte di SdI;
- **cancellati entro i 60 giorni successivi**.

In caso di mancata adesione al servizio sono conservati esclusivamente i **dati fattura**, fino al 31/12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.